

PS12959 - VODAFONE-YOURDRIVE

Provvedimento n. 31836

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 9 giugno 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12959 nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.);

VISTA la propria decisione del 25 novembre 2025, con la quale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento di quindici giorni per la valutazione degli impegni proposti dal professionista;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 25 luglio 2025, con la quale la società Vodafone Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.) ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 12 novembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Vodafone S.p.A. (di seguito anche "Vodafone" o "Professionista", C.F. n.12878470157), ora Fastweb S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, con sede legale in Milano. La società Fastweb S.p.A., ad esito del processo di acquisizione dell'intero capitale sociale di Vodafone da parte del Gruppo Swisscom, con atto di esecuzione del 18 dicembre 2025 ha incorporato la società Vodafone Italia S.p.A.¹. Il Professionista è attivo in Italia nell'offerta di servizi di telecomunicazione su rete mobile e fissa a consumatori e imprese; inoltre, fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e a banda ultra-larga e servizi ICT a consumatori e imprese, nonché servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne l'offerta di abbonamenti di telefonia fissa e mobile per soggetti con partita IVA con modalità che omettono di informare della presenza di costi rilevanti connessi alla fruizione di un servizio accessorio di archiviazione in *cloud* (denominato "YourDrive"), in cui si incorre in caso di disdetta del contratto entro 12 o 24 mesi dalla stipula.

¹ Cfr. informazioni derivabili dalla visura camerale.

3. Nello specifico, nella sezione del sito *internet* dedicato alle “Offerte” Vodafone per le aziende e soggetti con partita IVA, nella descrizione di diverse tipologie di abbonamenti offerti figura compreso di *default* il servizio aggiuntivo “1 Terabyte YourDrive”².

4. Nelle sezioni del sito *internet* dedicate a ciascun abbonamento veniva posto in evidenza il costo mensile del medesimo e la gratuità della sua attivazione; erano quindi elencate le caratteristiche dell’abbonamento e i servizi (telefonici e/o di dati) cui dà diritto, tra i quali veniva meramente menzionato “1 Terabyte YourDrive”, senza ulteriori specificazioni.

Scrollando più in basso la pagina *internet* delle offerte era possibile aprire un menu a tendina dedicato alle relative condizioni contrattuali. Nelle medesime non era fatta menzione della durata del contratto di telefonia o di eventuali costi connessi con il recesso. Nella parte finale dei Termini e Condizioni era poi possibile rinvenire una previsione che affermava che Vodafone richiede il pagamento di 200 euro se il cliente al momento della disdetta ha versato un corrispettivo minore a 12 mesi di abbonamento, oppure di 100 euro se ha versato un corrispettivo maggiore di 12 mesi ma inferiore a 24 mesi³. Diversamente, nelle condizioni contrattuali degli abbonamenti di rete fissa o rete fissa + mobile era specificato “Durata - Il contratto ha una durata di 24 mesi (....)” e “Costo di disattivazione - In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi (....) il Cliente sarà tenuto al pagamento dei costi di disattivazione del servizio pari a 24,90 euro”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L’iter del procedimento

5. In relazione alla condotta descritta, in data 9 giugno 2025 è stato comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS12959 ipotizzando che essa potesse configurare una pratica commerciale scorretta in violazione gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, in ragione della rilevante omissione informativa relativa ai costi da sopportare in caso di recesso prima di 12 o 24 mesi dalla stipula del contratto per la mera presenza del servizio accessorio di archiviazione in *cloud* YourDrive, in relazione al quale il cliente non ha esercitato alcuna scelta. Veniva, quindi, evidenziato che nella presentazione delle varie offerte sulla pagina *web* del Professionista non vi era menzione di una durata minima del contratto né di tali costi da sopportare in caso di recesso. Inoltre, il servizio YourDrive era meramente menzionato senza ulteriori specificazioni ed era prospettato come servizio incluso di *default* nell’offerta principale. L’informazione circa i costi in cui si può incorrere in caso

² Al momento dell’avvio del procedimento, il servizio YourDrive era inserito da Vodafone di default nelle offerte allora denominate i) telefonia mobile “*Mobile Smart*” e “*Mobile Comfort*”, ii) telefonia di rete fissa (“*Fissa Smart*”, “*Fissa Comfort*”), iii) dati (“*Dati Smart*”, “*Dati Comfort*”), nonché iv) rete fissa+mobile (“*Onebusiness Smart*” e “*Onebusiness Comfort*”).

³ Il testo riportava: “Con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud, che include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un 4 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato importo pari ai corrispettivi dovuti per l’offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all’offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di YourDrive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di YourDrive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esautività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L’importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso.”.

di recesso anticipato dal contratto, formalmente legati alla fruizione del servizio YourDrive, era relegata nelle condizioni contrattuali, consultabili solo scorrendo la pagina *internet* delle offerte Vodafone fino in fondo e aprendo il *link* relativo ai “*Termini e Condizioni*”⁴.

6. Vodafone ha avuto accesso agli atti del procedimento il 12 giugno 2025 e ha inviato le proprie memorie il 30 giugno 2025, contestualmente alla risposta alla richiesta di informazioni effettuata con la comunicazione di avvio del procedimento⁵. In data 31 luglio 2025 è stata effettuata una ulteriore richiesta di informazioni, alla quale Vodafone ha risposto l’8 agosto 2025⁶.

7. Il 25 luglio 2025 il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del consumo⁷, integrata in data 22 ottobre 2025⁸ e in data 31 ottobre 2025⁹. Una versione consolidata degli impegni, allegata al presente provvedimento, è stata prodotta dal Professionista il 12 novembre 2025¹⁰.

8. Il Professionista è stato sentito in audizione l’8 ottobre e il 28 ottobre 2025¹¹.

9. In data 2 dicembre 2025 è stata comunicata alla Parte la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento¹².

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

10. Vodafone, nel corso del procedimento, ha sostenuto che le criticità ipotizzate dall’Autorità apparirebbero prive di fondamento. Ciò in quanto l’informazione in merito al vincolo di durata e all’eventuale importo addebitato a titolo di conguaglio in caso di recesso dal contratto prima di 24 mesi era riportata nella sezione di sintesi contrattuale, nella scheda di trasparenza dell’offerta, nei termini e condizioni contrattuali e nel preventivo inviato al cliente. Inoltre, Vodafone ha fatto presente che le somme sono richieste a titolo di “*conguaglio*” in caso di recesso anticipato, in quanto il servizio YourDrive consiste in una licenza che mette a disposizione dell’utente per 24 mesi un Tera di spazio di archiviazione in *cloud* di cui il cliente continuerà a beneficiare anche se recede dal contratto prima di 24 mesi e nel caso di portabilità verso altro operatore.

11. La proposta di impegni presentata il 25 luglio 2025 è pervenuta nella versione consolidata il 12 novembre 2025, e prevede nove misure che riguardano sia le informazioni fornite ai consumatori sia una componente risarcitoria. Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto.

12. Gli impegni n. 1 e n. 2 contengono innanzitutto modifiche e integrazioni delle pagine del sito *web* contenenti le schede di presentazione delle offerte *business* che includono il servizio “YourDrive by BabylonCloud” al fine di fornire immediata evidenza delle caratteristiche del medesimo e dell’esistenza di un costo di recesso. In particolare, nelle schede di presentazione l’attuale indicazione “*1Tetrabyte YourDrive*” posta in penultima riga è stata sostituita dalle seguenti

⁴ Comunicazione di avvio del procedimento del 9 giugno 2025 prot. 45381.

⁵ Cfr. prot. 52855 del 30 giugno 2025.

⁶ Cfr. prot. 66812 dell’8 agosto 2025.

⁷ Cfr. prot. 61838 del 25 luglio 2025.

⁸ Cfr. comunicazione del 22 ottobre 2025 prot. 87831

⁹ Cfr. impegni del 31 ottobre 2025 prot. 90851

¹⁰ Cfr. prot. 94499 del 12 novembre 2025.

¹¹ Cfr. verbale di audizione dell’8 ottobre prot. 82854 e verbale di audizione del 28 ottobre 2025 prot. 89542.

¹² Cfr. prot. 101198 del 2 dicembre 2025.

frasi, ora collocate più in alto subito dopo la descrizione dell'offerta: *“Servizio YourDrive by BabylonCloud Licenza per 1 Terabyte di archiviazione in cloud inclusa per 24 mesi”* e, a seguire *“Costi di conguaglio YourDrive by BabylonCloud. Per info sui costi di conguaglio in caso di recesso prima dei 12/24 mesi”* clicca “+” (cfr. fig. 1). Cliccando sul segno “+” appare un *popup* che contiene le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche e costi dell'offerta (cfr. fig. 2).

Tali impegni sono già stati implementati.

Fig. 1. Scheda di presentazione dell'offerta sul sito internet vodafone.it nella versione precedente (A) e ad esito degli impegni (B)

(A)

DISPONIBILE CON eSIM

MOBILE SMART

Minuti, SMS illimitati e 200 Giga in 5G

A soli
~~20,00€~~ **13,00€ /mese**
+ IVA

Costo di attivazione **gratuito**
Attivazione immediata con eSIM
Spedizione **gratuita**
+1€ /mese dopo 12 e 24 mesi

ATTIVA ORA

PARLA CON IL NOSTRO OPERATORE

SCOPRI DI PIÙ

- ✓ **200 Giga in 5G** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **Minuti illimitati** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **SMS illimitati** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **500 minuti internazionali** per le chiamate dall'Italia verso il resto del mondo
- ✓ **Attivazione rapida con SPID** se scegli eSIM
- ✓ **Contenuti validi anche all'estero** Utilizza Giga e chiamate anche in Unione Europea e Regno Unito come se fossi in Italia.
- ✓ **1 Terabyte YourDrive**
- ✓ **Assistenza Prima Classe** con supporto commerciale, amministrativo e tecnico dedicato.

(B)

DISPONIBILE CON eSIM

MOBILE SMART

Minuti, SMS illimitati e 200 Giga in 5G

A soli
~~20,00€~~ **13,00€ /mese**
+ IVA

Costo di attivazione **gratuito**
Attivazione immediata con eSIM
Spedizione **gratuita**
+1€ /mese dopo 12 e 24 mesi

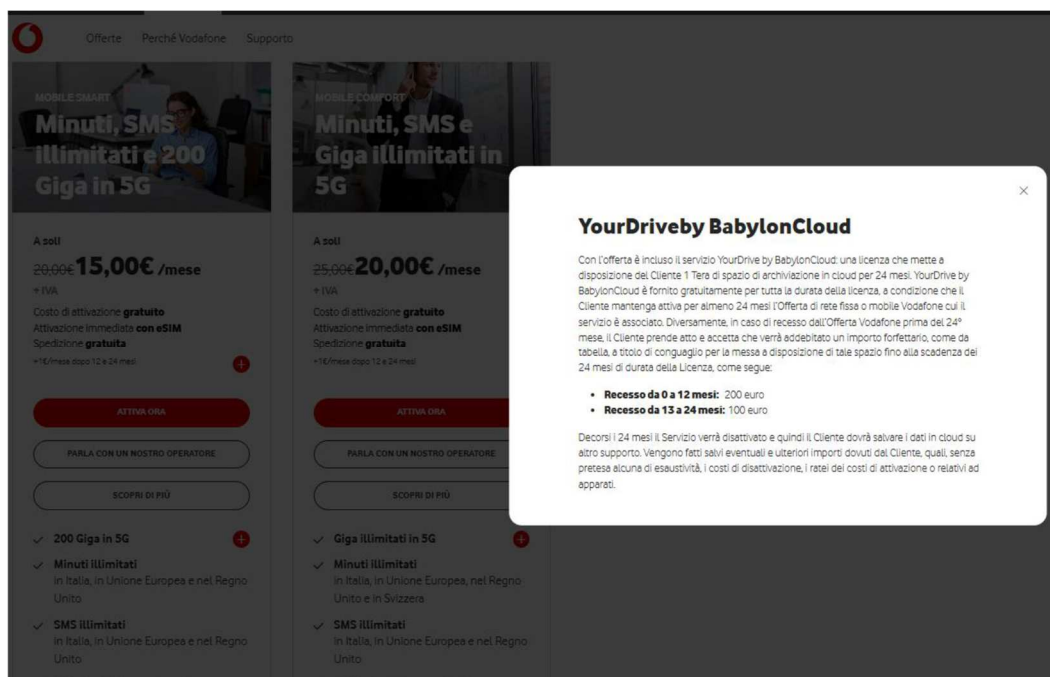
ATTIVA ORA

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

SCOPRI DI PIÙ

- ✓ **200 Giga in 5G, minuti ed sms illimitati e 500 minuti internazionali** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito e per le chiamate dall'Italia verso il resto del mondo
- ✓ **Servizio YourDrive By BabylonCloud** Licenza per 1 Terabyte di archiviazione in cloud inclusa per 24 mesi
- ✓ **Costi di conguaglio YourDrive by BabylonCloud** Per info sui costi di conguaglio in caso di recesso prima dei 12/24 mesi clicca "+"
- ✓ **Attivazione rapida con SPID** se scegli eSIM
- ✓ **Contenuti validi anche all'estero** Utilizza Giga e chiamate anche in Unione Europea e Regno Unito come se fossi in Italia.
- ✓ **Assistenza Prima Classe** con supporto commerciale, amministrativo e tecnico dedicato.

Fig. 2: contenuto del pop up visualizzabile cliccando il simbolo “+”



13. Inoltre, Vodafone si è impegnata a modificare la nota riportata nella sezione “Termini e condizioni” delle pagine del sito *vodafone.it* dedicate alle offerte *business*, al fine di rendere più chiara e trasparente l’indicazione dell’importo eventualmente addebitato a titolo di “Conguaglio licenza YourDrive”.

Tale misura (impegno n. 3) è stata già implementata.

14. Negli ulteriori impegni n. 4 e n. 5, è prevista la revisione i) della nota riportata nelle schede trasparenza tariffaria delle offerte *business* che includono il servizio “YourDrive by BabylonCloud”, allineandola alle informazioni introdotte con l’Impegno 2, e ii) e la delle Condizioni Generali di Contratto del servizio “YourDrive by BabylonCloud” e degli ulteriori documenti contrattuali forniti all’utente, anche tramite canali diversi dal sito *internet.vodafone.it*, in modo da chiarire le modalità con cui accedere al servizio e usufruire del medesimo.

Entrambe tali misure saranno implementate entro 90 giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

15. Parallelamente (impegni n. 6 e n. 7), il professionista si è impegnato ad effettuare, entro 90 giorni, modifiche ed integrazioni i) al preventivo inviato all’utente prima della conclusione del contratto, aggiungendo informazioni circa le caratteristiche del servizio YourDrive e dando maggiore evidenza agli importi addebitati a titolo di conguaglio in caso di recesso anticipato dal contratto, e ii) al testo dell’SMS/e-mail inviati all’utente a seguito dell’attivazione dell’offerta che include il servizio YourDrive, aggiungendo le informazioni relative ai costi di recesso dal contratto in ragione della presenza del servizio “YourDrive by BabylonCloud”.

16. Vodafone ha previsto poi una misura riparatoria (impegno n.8), consistente nell'erogazione di un rimborso forfettario di [20-200]* euro ai [400-800] clienti *business in customer base* che hanno presentato, negli ultimi 24 mesi, un reclamo riguardante i costi collegati al recesso e che non hanno già ricevuto un rimborso pari o superiore ai [20-200] euro.

Inoltre, la medesima somma verrà riconosciuta anche ai consumatori che presenteranno, in futuro, reclami concernenti il servizio “YourDrive”, avendo aderito all’offerta tramite il sito www.vodafone.it prima dell’implementazione delle modifiche di cui all’Impegno n. 2.

Anche tale misura sarà implementata entro 90 giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento che rende obbligatori gli impegni.

17. Infine, l’impegno n. 9 prevede – sempre entro 90 giorni – l’invio di un’informativa relativa alle condizioni del servizio “YourDrive” a tutti i clienti *business in customer base* che hanno attivato tramite il sito www.vodafone.it un’offerta che include tale servizio, ricordando i costi in caso di recesso prima dei 12 e 24 mesi dall’attivazione (cfr. fig. 3). L’informativa sarà pubblicata mensilmente in fattura o nell’Area Personale dell’utente per tutta la durata del servizio. Inoltre, verrà inviata un’informativa *una tantum* tramite email o PEC a ciascun cliente.

Fig. 3: Informativa inviata ai clienti che hanno attivato un’offerta che include il servizio “YourDrive”

YourDrive by BabylonCloud

Ti ricordiamo che con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud: una licenza che mette a disposizione del Cliente 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud per 24 mesi.

YourDrive by BabylonCloud è fornito gratuitamente per tutta la durata della licenza, a condizione che il Cliente mantenga attiva per almeno 24 mesi l’Offerta di rete fissa o mobile Vodafone cui il servizio è associato.

Diversamente, in caso di recesso dall’Offerta Vodafone prima del 24° mese, il Cliente prende atto e accetta che verrà addebitato un importo forfettario a titolo di conguaglio per la messa a disposizione di tale spazio fino alla scadenza dei 24 mesi di durata della Licenza, come segue:

- Recesso da 0 a 12 mesi: 200 euro
- Recesso da 13 a 24 mesi: 100 euro

Decorso i 24 mesi il Servizio verrà disattivato e quindi il Cliente dovrà salvare i dati in cloud su altro supporto. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet* e riguarda il settore della telefonia, in data 2 dicembre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Agcom”, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 e comma 1-bis, del Codice del consumo).

19. Con parere pervenuto in data 19 gennaio 2026, la suddetta Autorità ha rilevato che le condotte oggetto del procedimento riguardano questioni attinenti alla maggiore o minore evidenza data alle informazioni nel sito web di Vodafone tipiche di una pratica commerciale, rispetto alle quali “*la regolamentazione di settore, in applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, non fornisce indicazioni di dettaglio ma disciplina essenzialmente il contenuto informativo che va fornito ai clienti nelle condizioni generali di servizi e nei contratti*”.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

20. Con riguardo agli impegni, Agcom afferma che essi appaiono funzionali a rendere ancora più chiara l'informativa veicolata tramite il sito *www.vodafone.it* in relazione al servizio "YourDrive"¹³.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. Gli impegni presentati dalla Parte introducono significative integrazioni e modifiche delle modalità di presentazione delle offerte che includono il servizio di archiviazione cloud *YourDrive*, nonché delle relative comunicazioni pre e post contrattuali, chiarendo con adeguata evidenza e immediatezza che, ove il consumatore receda dal contratto di fonia fissa o mobile prima di 12 o 24 mesi, sarà tenuto al pagamento, rispettivamente, di 200 o di 100 euro.

22. Inoltre, gli impegni prevedono misure compensative significative per tutti i consumatori che hanno già esercitato il recesso incorrendo nei costi "nascosti", nonché per coloro che, avendo sottoscritto il contratto *online* prima dell'implementazione degli impegni, lo eserciteranno.

23. L'Autorità ritiene che le misure proposte dal professionista siano idonee a sanare i possibili profili di illegittimità contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.

24. Sotto il primo profilo (informativo), appare di particolare rilievo la modifica apportata alle schede presenti sul sito *internet www.vodafone.it* relative ad ogni singola offerta. Mentre in precedenza il servizio *YourDrive* era meramente elencato nella lista relativa ai contenuti dell'offerta, senza alcuna menzione dell'esistenza di costi da sopportare in caso di recesso anticipato, ad esito degli impegni proprio tra i primi elementi informativi della scheda viene in evidenza l'esistenza di un "*costo di conguaglio*", legato al servizio *Yourdrive*, che è dovuto "*in caso di recesso prima dei 12/24 mesi*".

Richiamata l'attenzione su tale caratteristica del servizio e sui relativi costi nella scheda di presentazione dell'offerta, il consumatore con un ulteriore passaggio può ottenere tutti i dettagli in modo chiaro cliccando sul segno "+" posto accanto a detta informazione.

Si ritiene che l'insieme di tali modifiche e integrazioni al sito *internet* veicoli al consumatore in modo immediato ed evidente, sin dalla presentazione dell'offerta, l'esistenza di oneri economici, legati al servizio accessorio *YourDrive*, in caso di recesso prima dei 12/24 mesi e l'entità dei medesimi.

25. Sempre sotto il punto di vista informativo, gli impegni prevedono altresì modifiche a tutte le comunicazioni e documentazione precontrattuale (Preventivo, testo SMS/*e-mail*) e contrattuale (Termini e condizioni, schede di trasparenza), garantendo la completezza informativa di una pluralità di fonti, rese disponibili nelle varie fasi della decisione di acquisto del servizio e di fruizione del medesimo, in modo da consentire scelte consapevoli di acquisto e di recesso.

L'ulteriore impegno che prevede l'invio agli attuali clienti che usufruiscono del servizio *YourDrive* di una specifica informativa volta a richiamare l'attenzione sui costi derivanti dal recesso prima di 12/24 mesi, rafforza l'efficacia complessiva delle misure offerte.

26. Sotto il profilo risarcitorio, gli impegni prevedono l'esborso di un ammontare forfettario di [20-200] euro agli utenti *business* potenzialmente interessati dagli effetti della pratica commerciale oggetto del procedimento che abbiano presentato un reclamo relativo ai costi di recesso. Appare apprezzabile che il professionista si sia spinto ad includere nel perimetro dei consumatori destinatari

¹³ Cfr. parere pervenuto il 19 gennaio 2026 (prot. 4305).

di risarcimento non solo coloro che avevano sottoscritto il contratto online, potenzialmente fuorviati dalla carente informativa oggetto del procedimento, ma anche coloro che avevano sottoscritto il contratto nei punti vendita fisici.

A completamento dell'insieme dei clienti potenzialmente condizionati dalla pratica oggetto del procedimento, gli impegni prevedono di erogare la medesima forma di compensazione forfettaria a coloro che hanno un contratto *business* in essere comprensivo del servizio YourDrive sottoscritto *online* prima delle modifiche al sito internet oggetto degli impegni e che presenteranno un reclamo in futuro.

27. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 12 novembre 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;
- c) che la società Fastweb S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
